

Dott. Donatella Calvelli

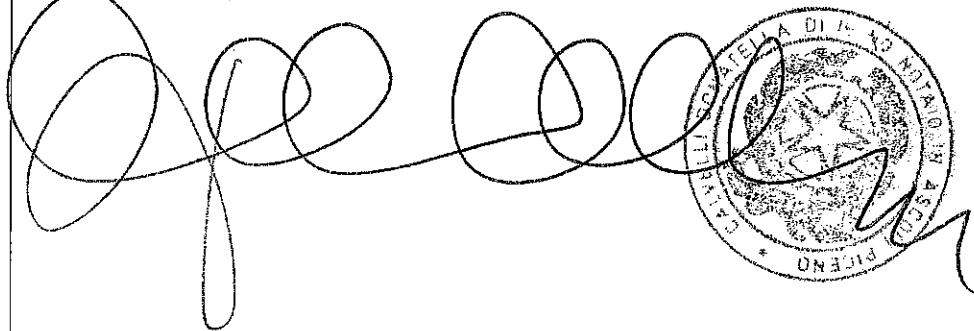
NOTAIO

Io sottoscritta dottoressa Donatella Calvelli, Notaio in Ascoli Piceno, con studio in Viale Indipendenza n. 42, iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo

attesto e dichiaro

l'avvenuta stipula dell'atto costitutivo di ASSOCIAZIONE a mio rogito in data 3 novembre 2021, in corso di registrazione perchè nei termini.

Ascoli Piceno, 3 novembre 2021

A large, fluid handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal features a central emblem and the text "DOTT. DONATELLA CALVELLI" and "NOTAIO IN ASCOLI PICENO" around the perimeter.



Repertorio n.

Raccolta n.

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno tre del mese di novembre (3 novembre 2021).

In Ascoli Piceno, nel mio studio.

Innanzi a me Dottoressa Donatella Calvelli, Notaio in Ascoli Piceno, con studio in viale Indipendenza n. 42, iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo sono presenti le signore

- ORSINI Patrizia, nata in Ascoli Piceno il 2 (due) agosto 1970 (millenovecentosettanta), ivi domiciliata e residente via Faiano n. 1;

codice fiscale dichiarato: RSN PRZ 70M42 A462C;

- TESTA Geraldine, nata in Ascoli Piceno il 26 (ventisei) marzo 1974 (millenovecentosettantaquattro), ivi domiciliata e residente rua Lazzaro Giosafatti n. 1;

codice fiscale dichiarato: TST GLD 74C66 A462W;

- ROSATI Flavia, nata in Ascoli Piceno il 24 (ventiquattro) novembre 1976 (millenovecentosettantasei), ivi domiciliata e residente Corso Giuseppe Mazzini n. 66;

codice fiscale dichiarato: RST FLV 76S64 A462K.

Dette Comparenti, cittadine italiane, note fra loro come asseriscono, della identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto in forza del quale convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

E' costituita ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, ed ai sensi del codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia, l'Associazione del Terzo Settore denominata "ORIZZONTI".

La denominazione sociale dell'Associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalente, sarà integrata automaticamente con le parole "Ente del Terzo Settore" e diventerà "ORIZZONTI ETS".

L'Associazione ha sede nel Comune di Ascoli Piceno, all'indirizzo rua del Colombo n. 20.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2

L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui appresso.

L'Associazione opera sul territorio della provincia di Ascoli Piceno ed in quello regionale delle Marche.

L'Associazione, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, tra cui in via principale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni; nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

e) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

f) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

g) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

h) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

i) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

ed anche:

attività di promozione, diffusione, sviluppo ed implementazione della cultura e della pratica della mediazione in ge-

nerale e nello specifico della mediazione familiare e di ogni altro metodo di soluzione negoziata extragiudiziale dei conflitti; nonchè iniziative volte a sensibilizzare il territorio locale, l'opinione pubblica e le autorità locali sulla possibilità di utilizzo della mediazione familiare come la più efficace e duratura soluzione dei conflitti familiari/parentali;

attività di mediazione familiare, sotto forma di centri di ascolto/sportelli/percorsi/corsi, finalizzate al sostegno alle famiglie ed alla funzione genitoriale, finalizzate alla gestione e pacificazione dei conflitti familiari, finalizzate alla educazione ed attivazione delle risorse personali per la gestione non conflittuale delle relazioni familiari e delle relazioni intergenerazionali o con i coetanei, e finalizzate alla prevenzione del disagio giovanile in generale e nello specifico in seno alla famiglia;

attività di informazione e sostegno giuridico-legale per la famiglia e le coppie.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'Associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti, la cui attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Articolo 3

L'Associazione è regolata dalle norme contenute nel presente atto e nello Statuto che, composto di 19 (diciannove) articoli, si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa sottoscrizione ai sensi di legge, per formarne parte integrante e sostanziale.

Articolo 4

L'assemblea degli associati qui riunita nomina i tre membri del Consiglio di Amministrazione e precisamente: quale Presidente la signora ORSINI Patrizia, quale Vice Presidente la signora TESTA Geraldine e quale Consigliere la signora ROSATTI Flavia, le quali tutte presenti, come sopra generalizzate, accettano.

Le parti mi dispensano dalla lettura dell'Allegato dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto e compilato il presente atto, del quale ho dato lettura alle Comparenti le quali con me Notaio lo sottoscrivono dopo che da me interpellate lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono alle ore

Scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio occupa facciate intere tre e fin qui della quarta di un foglio.

STATUTO

ARTICOLO 1 (Denominazione sede e durata)

E' costituita ai sensi dell'art 4 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, ed ai sensi del codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia, l'Associazione del Terzo Settore denominata "ORIZZONTI".

La denominazione sociale dell'Associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalente, sarà integrata automaticamente con le parole "Ente del Terzo Settore" e diventerà "ORIZZONTI ETS". Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore previsto dal D.Lgs. 117/2017, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione ad uno dei registri equivalenti ove prevista dalle normative di settore.

L'Associazione ha sede in Ascoli Piceno, all'indirizzo rua del Colombo n. 20.

Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale nel comune ove è ubicata non comporta modifica statutaria, ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti del nuovo indirizzo con delibera dell'organo amministrativo.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 2 (Scopo e Oggetto Sociale)

L'Associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui appresso.

L'Associazione opera sul territorio della provincia di Ascoli Piceno ed in quello regionale delle Marche.

L'Associazione, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, tra cui in via principale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni; nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e for-

mativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

e) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

f) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

g) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

h) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

i) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

ed anche:

attività di promozione, diffusione, sviluppo ed implementazione della cultura e della pratica della mediazione in generale e nello specifico della mediazione familiare e di ogni altro metodo di soluzione negoziata extragiudiziale dei conflitti; nonché iniziative volte a sensibilizzare il territorio locale, l'opinione pubblica e le autorità locali sulla possibilità di utilizzo della mediazione familiare come la più efficace e duratura soluzione dei conflitti familiari/parentali;

attività di mediazione familiare, sotto forma di centri di ascolto/sportelli/percorsi/corsi, finalizzate al sostegno alle famiglie ed alla funzione genitoriale, finalizzate alla gestione e pacificazione dei conflitti familiari, finalizzate alla educazione ed attivazione delle risorse personali per la gestione non conflittuale delle relazioni familiari e delle relazioni intergenerazionali o con i coetanei, e finalizzate alla prevenzione del disagio giovanile in generale e nello specifico in seno alla famiglia;

attività di informazione e sostegno giuridico-legale per la famiglia e le coppie.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'Associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti, la cui attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ARTICOLO 3 (I Soci)

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

ARTICOLO 4 (Criteri di Ammissione ed Esclusione dei Soci)

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio di Amministrazione; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve comunicare e motivare

le eventuali reelezioni all'interessato entro 60 giorni.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annua.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ARTICOLO 5 (Organi dell'Associazione)

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio di Amministrazione
- Organo di Controllo
- Organo di Revisione.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 6 (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati.

L'Assemblea è presieduta da un presidente contestualmente nominato tra i partecipanti alla Assemblea. È convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso scritto da inviare almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica mediante sms, pec, e-mail, al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ARTICOLO 7 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ARTICOLO 8 (Assemblea ordinaria e straordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di massimo una delega.

Nelle deliberazioni che riguardano l'approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, l'amministratore che ha redatto il bilancio o il cui atto è in contestazione non ha diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibe-

ra lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

ARTICOLO 9 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, ed opera sulla base delle direttive e delle decisioni adottate a mezzo di proprie deliberazioni e col vincolo di coordinazione tra i suoi membri.

E' presieduto dal Presidente o dal vice Presidente in caso di impedimento del Presidente, i quali hanno la rappresentanza legale ed in giudizio.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio di Amministrazione tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi, con l'obbligo di riferire all'Assemblea in merito all'attività compiuta.

Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, anche disgiuntamente ma con il vincolo di coordinazione, rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno, salvo quanto previsto alla fine dell'art. 16 del presente statuto. Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, anche disgiuntamente ma con il vincolo di coordinazione, svolge l'ordinaria amministrazione e riferisce al Consiglio di Amministrazione riunito in merito all'attività compiuta.

Il Consiglio di Amministrazione è formato da un numero massimo di tre componenti eletti dall'Assemblea tra gli associati, di cui uno sempre tra i soci fondatori e tutti con la durata di anni tre e la possibilità di rieleggibilità, inizialmente e per tre mandati è costituito dai tre soci fondatori sottoscriventi il presente atto.

Al Consiglio di Amministrazione si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, laddove siano presenti tutti e tre i membri, altrimenti le deliberazioni sono assunte all'unanimità.

I membri del Consiglio di Amministrazione cessano per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca motivata decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato o in occasione della cessazione di un suo membro, il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea per l'elezione dei membri dell'organo di amministrazione o per l'elezione del membro

cessato dalla carica.

Il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o del rendiconto di cassa.

ARTICOLO 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 11 (Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è composto da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ARTICOLO 12 (Risorse Economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite dalle quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017, proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs 117/2017, rimborsi da convenzioni a qualsiasi titolo concluse o da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 13 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 14 (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o da altra data stabilita. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio di Amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ARTICOLO 15 (Bilancio sociale)

Esso è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 16 (Le convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche nonché le convenzioni di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/20147 sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate congiuntamente da tutti e tre i membri del Consiglio di Amministrazione, quali suoi legali rappresentanti. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ARTICOLO 17 (Libri sociali obbligatori)

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

ARTICOLO 18 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RuntS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

ARTICOLO 19 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.